

INPS

DETERMINAZIONE N. 173 DEL 30 NOV 2017

Oggetto: Ricorso n. 751712359 del 06/03/2017 in materia di INQUADRAMENTO AZIENDA proposto da IDM SUEDTIROL - ALTO ADIGE, matricola INPS: 1412386711, Cod. Fisc.: 02521490215
Direzione Provinciale INPS di: BOLZANO

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto, in particolare, l'art. 50 della già citata legge 9 marzo 1989, n. 88, relativo al contenzioso in materia di classificazione dei datori di lavoro;

Premesso che la contestazione in esame scaturisce dal provvedimento del 07/12/2016 con il quale la Direzione Provinciale di Bolzano provvede all'inquadramento con decorrenza 01/01/2016 della società IDM Südtirol- Alto Adige, - matr. 1412386711- nella Gestione previdenziale degli Enti Pubblici, attribuendo il Codice Statistico Contributivo 20101 in relazione alla natura di Ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi e per gli effetti della delibera della Giunta Provinciale di Bolzano n. 1482 del 22/12/2015, e sottoposto alla vigilanza della Giunta Provinciale e determinando, in ragione di tale inquadramento, l'iscrizione, ai fini previdenziali ed assistenziali, alla gestione CPDEL, all'INADEL, al credito e all'ENPDEP per tutti i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato per qualsiasi attività di lavoro;

Rilevato che l'azienda speciale ricorrente si oppone al provvedimento sostenendo l'illegittimità della variazione di inquadramento, chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento di variazione di inquadramento del 07/12/2016, in quanto illegittimo; in via subordinata, la facoltà di opzione dell'iscrizione previdenziale per i dipendenti di IDM Südtirol e la possibilità per gli stessi di ricongiungere i contributi nelle gestioni INPS ed ex-INPDAP senza oneri aggiuntivi e di mantenere presso l'azienda ricorrente il TFR maturato o maturando, con conseguente esclusione di versamento all'ex-INPDAP; infine, in via ulteriormente subordinata, chiedendo che la variazione delle posizioni previdenziali dei dipendenti, conseguente alla variazione dell'inquadramento aziendale, non sia disposta retroattivamente, bensì solo dal momento in cui interviene la decisione sul ricorso presentato;

Preso atto che la Provincia Autonoma di Bolzano e la Camera di commercio di Bolzano hanno sottoscritto in data 29.09.2015 un accordo quadro finalizzato all'aggregazione in un unico soggetto dell'azienda speciale camerale EOS - Organizzazione export Alto Adige (cf 02521490215- matricola 1412386711) e delle società provinciali TIS - Techno Innovation South Tyrol S.c.p.A. (cf 01677580217), BLS - Business Location Alto Adige S.p.A. (ramo d'azienda - cf 02595720216), nonché dell'agenzia provinciale SMG - Alto Adige Marketing (cf 94119310210);

Preso atto che, in esecuzione di tale accordo quadro, l'azienda speciale camerale EOS è subentrata nelle attività precedentemente svolte dalle aziende sopra citate;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano n.1482 del 22.12.2015 che attribuisce le funzioni dell'Agenzia provinciale Alto Adige Marketing all'azienda EOS che subentrerà con decorrenza 01.01.2016 in tutti i rapporti giuridici in essere in capo all'Agenzia Alto Adige Marketing, che viene

contestualmente estinta, disponendo altresì la trasformazione dell'azienda EOS nella azienda speciale denominata IDM Südtirol - Alto Adige, con personalità di diritto pubblico della Provincia autonoma e della Camera di commercio con decorrenza 01.01.2016;

Visto lo Statuto dell'azienda speciale IDM Südtirol - Alto Adige ed, in particolare, l'art. 1 dello statuto medesimo che definisce tale azienda "organismo strumentale con personalità giuridica di diritto pubblico della Provincia Autonoma di Bolzano e della CCIAA di Bolzano" e l'art. 15, commi 1 e 2, che, relativamente al personale, prevede assunzioni tramite procedure concorsuali e l'applicazione delle norme in materia di proporzionale negli uffici e bilinguismo;

Rilevato che, senza comunicare all'Istituto la costituzione della nuova azienda speciale IDM Südtirol - Alto Adige, i dipendenti delle aziende sopra citate transitati in di IDM sono stati dichiarati, a partire da gennaio 2016, sulla matricola 1412386711, assegnata fin dall'inizio attività con dipendenti del 01/01/2007, all'azienda speciale camerale EOS, inquadrata nel settore terziario - servizi -CSC 70708, e che sono continuati i versamenti e l'invio dei flussi Uniemens sulla base dell'inquadramento della azienda in argomento alla Gestione privata;

Considerato che, a seguito della rilevazione d'ufficio delle variazioni societarie intervenute, la Direzione provinciale di Bolzano ha anticipato all'IDM Südtirol - Alto Adige l'intenzione di procedere alla variazione dell'inquadramento aziendale con decorrenza 01/01/2016, rimanendo in attesa di documentazione, che l'azienda dichiarava di poter fornire a supporto del mantenimento dell'inquadramento in Gestione privata e che, non essendo pervenuta documentazione reputata utile in tal senso, si è quindi pervenuti il 7/12/2016 al provvedimento di variazione sopra citato;

Considerato che l'Istituto, sulla base del parere espresso dal Consiglio di Stato, ha chiarito con circolare n. 143/2010 che, ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. n. 479/1994, il criterio di ripartizione delle competenze tra Inps e Inpdap, fissato da norma primaria, "è tale per cui è la natura (pubblica o privata) del soggetto verso cui si esplica il rapporto di lavoro a qualificare il rapporto previdenziale e per conseguenza a stabilire se i rapporti rientrano nella competenza dell'uno o dell'altro ente", rendendo indisponibile ai suoi destinatari la scelta del soggetto con cui allacciare il rapporto previdenziale, nonché il connesso rapporto contributivo;

Tenuto conto che l'Istituto, sulla base del parere espresso dal Ministero del lavoro, ha specificato con circolare n. 114/1999 come, ai fini dell'inquadramento previdenziale delle aziende speciali, ciò che rileva è la natura pubblica di detti organismi, "enti strumentali dell'ente locale", che svolgono un'attività comunque finalizzata alla realizzazione degli interessi

pubblici dell'ente di appartenenza, con conseguente assoggettamento all'obbligo contributivo presso la gestione Inpdap;

Tenuto conto che tale ricostruzione interpretativa, che ha fatto propendere per l'esclusione dell'assicurazione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei lavoratori delle aziende speciali di cui al T.U.E.L., è altresì coerente con il dato normativo ancora vigente (art. 5 dell'Ordinamento allegato al R.D.L. n. 680/1938) che radica la competenza previdenziale IVS del medesimo personale presso la gestione pubblica;

Tenuto conto che l'Istituto con circolare n. 60 del 16 marzo 2017 recante "Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232", ha dato prime indicazioni riguardo alla facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione;

Tenuto conto, infine, che gli effetti del nuovo inquadramento aziendale nella Gestione pubblica non possono essere sospesi fino alla decisione del presente ricorso, in quanto dal punto di vista tecnico-procedurale ciò sarebbe possibile unicamente tramite un nuovo inquadramento di IDM nella gestione privata;

Preso atto che la ricorrente non ha proposto ricorso in sede giurisdizionale né sono intervenute sentenze sulla stessa materia;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

La reiezione del ricorso proposto da IDM SUEDTIROL - ALTO ADIGE.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale